



2018/0106(COD)

25.9.2018

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Relatore per parere: Neoklis Sylikiotis

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 33, 43 e 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192 e 207 e l'articolo 325, paragrafo 4, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 33, 43 e 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, **153, 154**, 168, 169, 192 e 207 e l'articolo 325, paragrafo 4, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la relazione di iniziativa del Parlamento europeo sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici,

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 10,

Emendamento 4

Proposta di direttiva Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11,

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Chi lavora per un'organizzazione o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel "dare l'allerta", gli informatori svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione delle violazioni del diritto e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare nel timore di ritorsioni.

(1) Chi lavora per un'organizzazione o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. ***L'obiettivo della presente direttiva è instaurare un clima di fiducia per gli informatori, affinché possano segnalare le violazioni del diritto osservate o sospettate e i pregiudizi causati al pubblico interesse.*** Nel "dare l'allerta", gli informatori svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione delle violazioni del diritto e nella salvaguardia del benessere della società. Tuttavia i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare nel timore di ritorsioni.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In determinati settori le violazioni del diritto dell'Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse,

(3) In determinati settori le violazioni del diritto dell'Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse,

creando rischi significativi per il benessere della società. Laddove siano state individuate carenze nell'applicazione del diritto in tali settori, e gli informatori si trovano in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni, è necessario rafforzare l'applicazione del diritto garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni e ***predisponendo*** canali di segnalazione efficaci.

creando rischi significativi per il benessere della società. Laddove siano state individuate carenze nell'applicazione del diritto in tali settori, e gli informatori si trovano in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni, è necessario rafforzare l'applicazione del diritto garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni e ***assicurando la presenza di*** canali di segnalazione efficaci.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le persone segnalanti o gli informatori agiscono nel pubblico interesse, talvolta correndo gravi rischi personali. Dovrebbero pertanto essere protetti quando divulgano informazioni al pubblico, anche tramite i media, poiché una protezione insufficiente può scoraggiare i potenziali informatori.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Per agevolare la pubblica divulgazione e stabilire una cultura della trasparenza in relazione alle segnalazioni, le condizioni per la pubblica divulgazione dovrebbero essere conformi alla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2014) 7 sulla protezione degli informatori. Ai media non dovrebbe in alcun modo essere impedito di denunciare illeciti e di svolgere in tal modo il loro ruolo democratico.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È inoltre necessaria l'attuazione efficace del diritto dell'Unione per quanto riguarda, tra l'altro, la tutela dei lavoratori, l'occupazione e le condizioni di lavoro, i diritti sociali, individuali e collettivi dei lavoratori nonché i diritti dei loro rappresentanti a norma degli articoli 153 e 154 TFUE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita ai lavoratori dipendenti che segnalano violazioni del diritto del lavoro dell'Unione. In particolare nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'articolo 11 della direttiva quadro 89/391/CEE impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo. ***I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto di rivolgersi alle autorità nazionali competenti se ritengono che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute.***

(20) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la protezione garantita ai lavoratori dipendenti che segnalano violazioni del diritto del lavoro dell'Unione. In particolare nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l'articolo 11 della direttiva quadro 89/391/CEE impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo ***ma non prevede il diritto di segnalare violazioni.***

Motivazione

Il riferimento all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE è fuorviante. L'articolo 11 sottolinea che i lavoratori hanno il diritto di dare suggerimenti al datore di lavoro volti al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro senza essere penalizzati. La direttiva non prevede il diritto di segnalare violazioni alle autorità o al pubblico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Ai fini dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione la protezione deve essere concessa al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell'UE o di paesi terzi, per le loro attività professionali (indipendentemente dal tipo e se si tratti di attività remunerate o no), hanno un accesso privilegiato a informazioni sulle violazioni che è nell'interesse del pubblico segnalare e che sono a rischio di ritorsioni in caso di segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la necessità della protezione sia stabilita tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e non solo della natura della relazione, così da coprire ***l'insieme delle*** persone collegate ***in senso ampio all'organizzazione in cui si è verificata la violazione.***

Emendamento

(25) Ai fini dell'applicazione efficace del diritto dell'Unione la protezione deve essere concessa al maggior numero possibile di categorie di persone che, cittadini dell'UE o di paesi terzi, per le loro attività professionali (indipendentemente dal tipo e se si tratti di attività remunerate o no), hanno un accesso privilegiato a informazioni sulle violazioni che è nell'interesse del pubblico segnalare e che sono a rischio di ritorsioni in caso di segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la necessità della protezione sia stabilita tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e non solo della natura della relazione, così da coprire ***tutte le*** persone collegate ***alla segnalazione.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La protezione dovrebbe applicarsi, in primo luogo, alle persone aventi la qualifica di "lavoratore" ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia

Emendamento

(26) La protezione dovrebbe applicarsi, in primo luogo, alle persone aventi la qualifica di "lavoratore" ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea⁵², vale a dire la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle quali ricevono una retribuzione. La protezione dovrebbe quindi essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché alle persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, che sono tipi di rapporti di lavoro cui è spesso difficile applicare le norme di base contro il trattamento iniquo.

⁵² Sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13; e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La protezione dovrebbe essere estesa anche ad altre categorie di persone fisiche e giuridiche che, pur non essendo "lavoratori" ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, possono svolgere un ruolo chiave nel rivelare violazioni del diritto e che possono trovarsi in una situazione di

dell'Unione europea⁵², vale a dire la persona che fornisce **o ha fornito**, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle quali ricevono una retribuzione. **Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di lavoratore dovrebbe essere interpretata in modo ampio, includendo, ad esempio, i dipendenti pubblici.** La protezione dovrebbe quindi essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché alle persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, **appaltatori o subappaltatori ovvero laddove il rapporto di lavoro è legato esclusivamente a direttive**, che sono tipi di rapporti di lavoro cui è spesso difficile applicare le norme di base contro il trattamento iniquo.

⁵² Sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13; e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

Emendamento

(27) La protezione dovrebbe essere estesa anche **alle persone che facilitano la segnalazione, agli intermediari e ai giornalisti investigativi che rivelano una potenziale violazione o un'avvenuta violazione, nonché** ad altre categorie di persone fisiche e giuridiche che, pur non

vulnerabilità economica nell'ambito delle loro attività professionali. Ad esempio in settori come la sicurezza dei prodotti i fornitori sono molto più vicini alla fonte delle possibili pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri; nell'esecuzione dei fondi dell'Unione i consulenti che prestano i loro servizi sono in una posizione privilegiata per richiamare l'attenzione sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali categorie di persone, compresi i lavoratori autonomi che prestano servizi, i lavoratori indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori, sono generalmente esposte a ritorsioni sotto forma di risoluzione o annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, perdita di opportunità commerciali, perdita di reddito, coercizione, intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere/boicottaggio o danni alla reputazione. Anche gli azionisti e le persone negli organi direttivi possono subire ritorsioni, ad esempio in termini finanziari o sotto forma di intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o danni alla reputazione. La protezione dovrebbe inoltre essere concessa ai candidati in vista di un'assunzione o della prestazione di servizi a un'organizzazione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni del diritto durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale e che possono subire ritorsioni, ad esempio sotto forma di inserimento nelle liste nere/boicottaggio.

essendo "lavoratori" ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, possono svolgere un ruolo chiave nel rivelare violazioni del diritto e che possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica nell'ambito delle loro attività professionali. Ad esempio in settori come la sicurezza dei prodotti i fornitori sono molto più vicini alla fonte delle possibili pratiche illecite di fabbricazione, importazione o distribuzione di prodotti non sicuri; nell'esecuzione dei fondi dell'Unione i consulenti che prestano i loro servizi sono in una posizione privilegiata per richiamare l'attenzione sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali categorie di persone, compresi i lavoratori autonomi che prestano servizi, i lavoratori indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori, sono generalmente esposte a ritorsioni sotto forma di risoluzione o annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, perdita di opportunità commerciali, perdita di reddito, coercizione, intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere/boicottaggio o danni alla reputazione. Anche gli azionisti e le persone negli organi direttivi possono subire ritorsioni, ad esempio in termini finanziari o sotto forma di intimidazioni o vessazioni, inserimento nelle liste nere o danni alla reputazione. La protezione dovrebbe inoltre essere concessa ai candidati in vista di un'assunzione o della prestazione di servizi a un'organizzazione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni del diritto durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale e che possono subire ritorsioni, ad esempio sotto forma di inserimento nelle liste nere/boicottaggio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) *La protezione dovrebbe essere concessa alle persone che lavorano in entità situate nell'Unione, ma anche a coloro che lavorano in entità europee situate al di fuori del territorio dell'Unione. Essa, inoltre, dovrebbe estendersi ai funzionari, agli altri agenti e ai tirocinanti delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'Unione.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli informatori costituiscono in particolare un'importante fonte per i giornalisti d'inchiesta. Il fatto di garantire una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni accresce la sicurezza giuridica dei (potenziali) informatori e di conseguenza incoraggia e facilita anche le segnalazioni ai mezzi di informazione. A tale riguardo la protezione degli informatori quali fonte giornalistica è fondamentale per salvaguardare la funzione di vigilanza del giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche.

Emendamento

(33) Gli informatori costituiscono in particolare un'importante fonte per i giornalisti d'inchiesta. Il fatto di garantire una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni accresce la sicurezza giuridica dei (potenziali) informatori e di conseguenza incoraggia e facilita anche le segnalazioni ai mezzi di informazione. A tale riguardo la protezione degli informatori quali fonte giornalistica è fondamentale per salvaguardare la funzione di vigilanza del giornalismo d'inchiesta nelle società democratiche. ***In virtù della sua importanza per la libertà di espressione e per il diritto a ottenere informazioni, la divulgazione, ivi compresa quella tramite i media, dovrebbe essere incoraggiata.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Nei casi di corruzione ad alto livello sono necessarie ulteriori tutele, onde assicurare che le persone segnalanti possano ricevere protezione dalle persone coinvolte che potrebbero essere incriminate dalle informazioni in loro possesso.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) *Le persone segnalanti in possesso di informazioni riguardanti casi di corruzione ad alto livello dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a un organo giudiziario autonomo rispetto agli altri rami di governo e con il potere di assicurare agli informatori una protezione efficace e di trattare i casi di violazione segnalati.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) A condizione che sia **garantita** la riservatezza dell'identità della persona segnalante, spetta a ciascun soggetto di diritto pubblico e privato definire il tipo di canali di segnalazione da istituire: segnalazione di persona, per posta, mediante cassetta per i reclami, linea telefonica gratuita o piattaforma online (intranet o internet). Tuttavia i canali di segnalazione non dovrebbero limitarsi a strumenti come la segnalazione di persona e le cassette per i reclami, che non

(42) A condizione che sia **garantito l'anonimato o** la riservatezza dell'identità della persona segnalante, spetta a ciascun soggetto di diritto pubblico e privato definire il tipo di canali di segnalazione da istituire: segnalazione di persona, per posta, mediante cassetta per i reclami, linea telefonica gratuita o piattaforma online (intranet o internet). Tuttavia i canali di segnalazione non dovrebbero limitarsi a strumenti come la segnalazione di persona e le cassette per i reclami, che non

garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

garantiscono *l'anonimato o* la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Anche terzi possono essere autorizzati a ricevere le segnalazioni per conto di soggetti pubblici e privati, purché offrano adeguate garanzie di rispetto dell'indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza. Per terzi si intendono fornitori di piattaforme per la comunicazione esterna, consulenti o revisori esterni o rappresentanti sindacali.

Emendamento

(43) Anche terzi possono essere autorizzati a ricevere le segnalazioni per conto di soggetti pubblici e privati, purché offrano adeguate garanzie di rispetto dell'indipendenza, riservatezza, **possibilità di anonimato**, protezione dei dati e segretezza. Per terzi si intendono fornitori di piattaforme per la comunicazione esterna, consulenti o revisori esterni o rappresentanti sindacali.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Le procedure di segnalazione interna dovrebbero consentire ai soggetti giuridici privati di ricevere ed esaminare nella massima riservatezza le segnalazioni dei loro dipendenti e di quelli delle consociate o affiliate (il gruppo), ma anche, nella misura del possibile, degli agenti e dei fornitori del gruppo e di chiunque ottenga informazioni attraverso le sue attività professionali presso il soggetto e il gruppo.

Emendamento

(44) Le procedure di segnalazione interna dovrebbero consentire ai soggetti giuridici privati di ricevere ed esaminare nella massima riservatezza **e nel rispetto dell'anonimato, se del caso**, le segnalazioni dei loro dipendenti e di quelli delle consociate o affiliate (il gruppo), ma anche, nella misura del possibile, degli agenti e dei fornitori del gruppo e di chiunque ottenga informazioni attraverso le sue attività professionali presso il soggetto e il gruppo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Nel quadro della segnalazione interna la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite sulla procedura di seguito della segnalazione sono fondamentali per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione degli informatori e ridurre il rischio di segnalazioni o divulgazioni inutili. La persona segnalante dovrebbe essere informata entro un termine ragionevole delle misure previste o adottate in seguito alla segnalazione (ad esempio l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'indagine interna e eventualmente le sue conclusioni, e/o i provvedimenti correttivi adottati, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori accertamenti), nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'indagine o gli accertamenti né ledano i diritti della persona coinvolta. Tale termine ragionevole non dovrebbe superare **tre** mesi in totale. Se non è ancora stato deciso un seguito adeguato, la persona segnalante deve esserne informata, come anche degli eventuali ulteriori riscontri cui potrebbe attendersi.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Le persone che intendano segnalare violazioni del diritto dell'Unione dovrebbero poter prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. Per questo è opportuno che i soggetti pubblici e privati che hanno predisposto procedure di segnalazione interna forniscano informazioni su tali procedure e sulle procedure per la

Emendamento

(46) Nel quadro della segnalazione interna la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite sulla procedura di seguito della segnalazione sono fondamentali per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione degli informatori e ridurre il rischio di segnalazioni o divulgazioni inutili. La persona segnalante dovrebbe essere informata entro un termine ragionevole delle misure previste o adottate in seguito alla segnalazione (ad esempio l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'indagine interna e eventualmente le sue conclusioni, e/o i provvedimenti correttivi adottati, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori accertamenti), nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'indagine o gli accertamenti né ledano i diritti della persona coinvolta. Tale termine ragionevole non dovrebbe superare **due** mesi in totale. Se non è ancora stato deciso un seguito adeguato, la persona segnalante deve esserne informata, come anche degli eventuali ulteriori riscontri cui potrebbe attendersi.

Emendamento

(47) Le persone che intendano segnalare violazioni del diritto dell'Unione dovrebbero poter prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. Per questo è opportuno che i soggetti pubblici e privati che hanno predisposto procedure di segnalazione interna forniscano informazioni su tali procedure e sulle procedure per la

segnalazione esterna alle autorità competenti interessate. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili, anche, per quanto possibile, ad altre persone oltre ai lavoratori dipendenti che sono in contatto con il soggetto nell'ambito delle loro attività professionali, quali prestatori di servizi, distributori, fornitori e partner commerciali. Tali informazioni potrebbero ad esempio essere esposte in un luogo visibile, accessibile a tutte queste persone e sulla rete web del soggetto in questione ed essere incluse nei corsi e nelle formazioni di etica e integrità.

segnalazione esterna alle autorità competenti interessate. **Tali soggetti dovrebbero fornire, inoltre, informazioni sui diritti garantiti agli informatori, in particolare il loro diritto alla divulgazione sancito dalla presente direttiva, e sulla possibilità di rivolgersi, in quest'ambito, alle organizzazioni della società civile coinvolte nella protezione degli informatori, in particolare a quelle che forniscono una consulenza strategica e giuridica agli informatori.** Tali informazioni dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili, anche, per quanto possibile, ad altre persone oltre ai lavoratori dipendenti che sono in contatto con il soggetto nell'ambito delle loro attività professionali, quali prestatori di servizi, distributori, fornitori e partner commerciali. Tali informazioni potrebbero ad esempio essere esposte in un luogo visibile, accessibile a tutte queste persone e sulla rete web del soggetto in questione ed essere incluse nei corsi e nelle formazioni di etica e integrità.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) I destinatari delle informazioni divulgate nei luoghi di lavoro dovrebbero includere, fra gli altri: a) superiori gerarchici, responsabili o rappresentanti dell'organizzazione; b) responsabili delle risorse umane, responsabili dell'etica, commissioni interne o altri organismi responsabili della mediazione in caso di conflitti sul luogo di lavoro, inclusi i conflitti di interessi; c) organi di vigilanza finanziaria interna dell'organizzazione; d) organi disciplinari in seno all'organizzazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) *In tutti i casi, la persona segnalante dovrebbe essere informata in merito agli sviluppi dell'indagine e avere la possibilità di consultare, almeno una volta, il progetto di relazione al fine di commentarlo, senza tuttavia esservi costretta. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite e tenute in considerazione nel prosieguo dell'indagine. La persona segnalante dovrebbe essere informata dell'esito dell'indagine e avere la possibilità di esaminare e commentare la relazione finale sull'indagine. Tali osservazioni dovrebbero essere incluse obbligatoriamente nella relazione finale.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Il seguito e il riscontro dovrebbero avvenire entro un termine ragionevole, data la necessità di affrontare rapidamente il problema che potrebbe costituire l'oggetto della segnalazione, e per evitare divulgazioni inutili. Tale termine non dovrebbe superare i **tre** mesi ma potrebbe essere esteso a **sei** mesi, se giustificato dalle circostanze specifiche del caso e in particolare dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione, che potrebbe richiedere lunghi accertamenti.

(50) Il seguito e il riscontro dovrebbero avvenire entro un termine ragionevole, data la necessità di affrontare rapidamente il problema che potrebbe costituire l'oggetto della segnalazione, e per evitare divulgazioni inutili. Tale termine non dovrebbe superare i **due** mesi ma potrebbe essere esteso a **quattro** mesi, se giustificato dalle circostanze specifiche del caso e in particolare dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione, che potrebbe richiedere lunghi accertamenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 51 bis (nuovo)

(51 bis) Le istituzioni dell'Unione dovrebbero istituire un'autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni. L'Unione dovrebbe assicurare che l'autorità competente stabilisca canali di segnalazione esterna indipendenti, autonomi, sicuri e riservati per il ricevimento e il trattamento delle informazioni fornite dalla persona segnalante, dia un riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi o sei mesi in casi debitamente giustificati e trasmetta le informazioni contenute nella segnalazione agli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto nazionale o dell'Unione. L'Unione dovrebbe inoltre assicurare che le autorità competenti diano seguito alle segnalazioni prendendo le misure necessarie e svolgano gli opportuni accertamenti sull'oggetto delle segnalazioni. Le autorità competenti dovrebbero comunicare alla persona segnalante l'esito finale degli accertamenti. L'Unione dovrebbe assicurare che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente per trattare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente e che la persona segnalante ne sia informata.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Dovrebbero ugualmente beneficiare **di** protezione le persone che procedono direttamente alla divulgazione **quando la violazione non è ancora stata risolta (ad esempio non è stata adeguatamente**

Emendamento

(64) Dovrebbero ugualmente beneficiare **della** protezione **della presente direttiva** le persone che procedono direttamente alla divulgazione, **indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata o meno**

*valutata o esaminata o non è stato preso alcun provvedimento al riguardo) ma è stata segnalata internamente e/o esternamente **esaurendo i successivi canali disponibili; o nei casi in cui le persone segnalanti abbiano validi motivi di ritenere che vi sia collusione con l'autore della violazione e l'autorità competente sia ragionevolmente sospettata, che le prove possano essere nascoste o distrutte o che possa essere compromessa l'efficacia degli accertamenti svolti dalle autorità competenti; in caso di imminente e palese pericolo per il pubblico interesse, o laddove vi sia il rischio di danni irreversibili, tra cui all'integrità fisica.***

segnalata internamente e/o esternamente.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Le persone segnalanti dovrebbero essere protette da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, da parte del loro datore di lavoro o cliente/destinatario di servizi e delle persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro e i dirigenti della stessa organizzazione o di altre organizzazioni con le quali la persona segnalante sia in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nei casi in cui la ritorsione è raccomandata o tollerata dalla persona coinvolta. Dovrebbe essere concessa una protezione dalle misure di ritorsione contro la persona segnalante stessa, ma anche dalle misure che possono essere intraprese contro il soggetto giuridico che rappresenta, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio. La ritorsione indiretta comprende anche le azioni intraprese nei confronti dei parenti della persona segnalante che sono in una relazione di

Emendamento

(65) Le persone segnalanti dovrebbero essere protette da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, da parte del loro datore di lavoro o cliente/destinatario di servizi e delle persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro e i dirigenti della stessa organizzazione o di altre organizzazioni con le quali la persona segnalante sia in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nei casi in cui la ritorsione è raccomandata o tollerata dalla persona coinvolta. Dovrebbe essere concessa una protezione dalle misure di ritorsione contro la persona segnalante stessa, ma anche dalle misure che possono essere intraprese contro il soggetto giuridico che rappresenta, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio. **Dovrebbe inoltre essere concessa la protezione contro le ritorsioni alle persone fisiche o giuridiche strettamente legate alla persona**

lavoro con il suo datore di lavoro o il suo cliente/destinatario dei servizi, e dei rappresentanti dei lavoratori che hanno espresso sostegno all'autore della segnalazione.

segnalante, indipendentemente dalla natura delle attività e dal fatto che siano retribuite o meno. La ritorsione indiretta comprende anche le azioni intraprese nei confronti dei parenti della persona segnalante che sono in una relazione di lavoro con il suo datore di lavoro o il suo cliente/destinatario dei servizi, e dei rappresentanti dei lavoratori che hanno espresso sostegno all'autore della segnalazione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 67

Testo della Commissione

(67) I potenziali informatori che sono incerti sulle modalità della segnalazione o sulla loro protezione possono, in definitiva, essere scoraggiati dal segnalare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni pertinenti in modo semplice e facilmente accessibile al pubblico. Dovrebbe essere disponibile una consulenza individuale, imparziale e riservata a titolo gratuito, per stabilire ad esempio se le informazioni in questione siano coperte dalle norme applicabili sulla protezione degli informatori, quale canale di segnalazione sia il più idoneo e se esistano procedure alternative nel caso in cui le informazioni non siano coperte dalle norme applicabili. L'accesso a questo tipo di consulenza può contribuire a far sì che le segnalazioni avvengano attraverso i canali appropriati, in modo responsabile, e che le violazioni e le irregolarità siano individuate tempestivamente o persino impedito.

Emendamento

(67) I potenziali informatori che sono incerti sulle modalità della segnalazione o sulla loro protezione possono, in definitiva, essere scoraggiati dal segnalare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni pertinenti in modo semplice e facilmente accessibile al pubblico ***e sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile che forniscono dette informazioni.*** Dovrebbe essere disponibile una consulenza individuale, imparziale e riservata a titolo gratuito, per stabilire ad esempio se le informazioni in questione siano coperte dalle norme applicabili sulla protezione degli informatori, quale canale di segnalazione sia il più idoneo e se esistano procedure alternative nel caso in cui le informazioni non siano coperte dalle norme applicabili. L'accesso a questo tipo di consulenza può contribuire a far sì che le segnalazioni avvengano attraverso i canali appropriati, in modo responsabile, e che le violazioni e le irregolarità siano individuate tempestivamente o persino impedito.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 82

Testo della Commissione

(82) L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva si basa **sull'identificazione di settori in cui l'introduzione della protezione degli informatori risulta giustificata e necessaria visti i dati attualmente disponibili. Tale ambito di applicazione materiale può essere esteso ad altri settori o** atti dell'Unione, **se necessario per rafforzarne l'applicazione alla luce di prove che potrebbero emergere in futuro o sulla base della valutazione del funzionamento della presente direttiva.**

Emendamento

(82) L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva si basa **sull'insieme** degli atti dell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(85 bis) La presente direttiva costituisce un nuovo criterio per la tutela dei diritti delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e dovrebbe servire da esempio per i paesi candidati, i paesi associati e gli altri paesi che si sono impegnati ad avvicinare la loro legislazione all'acquis europeo, in particolare nel contesto della segnalazione dell'utilizzazione impropria di finanziamenti dell'Unione e dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita a tali paesi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per rafforzare l'applicazione del

1. Per rafforzare l'applicazione **della**

diritto e delle politiche dell'Unione *in specifici settori*, la presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le attività illecite o gli abusi *del* diritto *seguenti*:

protezione individuale delle persone che segnalano violazioni del diritto e delle politiche dell'Unione, la presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le attività illecite o gli abusi *di tutto il* diritto *dell'Unione*:

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45 del TFUE;

Emendamento

a) le persone aventi la qualità di lavoratore *o ex lavoratore* ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, *o un rapporto di lavoro*;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli azionisti e i membri dell'organo direttivo di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti *non retribuiti*;

Emendamento

c) gli azionisti e i membri dell'organo direttivo di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i familiari della persona segnalante, segnatamente in casi di molestie;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) qualunque persona che presenta nuove informazioni sulle violazioni;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica che segnalano informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 1, fatti salvi gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259 del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} *GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *"violazioni": attività illecite effettive o potenziali o abusi del diritto in relazione agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e all'allegato;*

(1) *"violazione": un'attività illecita effettiva o potenziale, una condotta scorretta o un abuso in relazione al diritto dell'Unione;*

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "corruzione ad alto livello": un'attività illecita effettiva o potenziale,

una condotta scorretta o un abuso in relazione al diritto dell'Unione da parte delle persone interessate a livello ministeriale o superiore e dei capi delle autorità pubbliche nonché del personale che riferisce direttamente a tali persone;

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "persona segnalante": la persona fisica o giuridica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni **acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;**

Emendamento

(9) "persona segnalante": la persona fisica o giuridica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni, **che contribuisce, assiste o aiuta a rivelare o a rendere pubbliche informazioni riguardanti le violazioni, nonché le persone che rappresentano la persona segnalante senza aver necessariamente assistito di persona a tali atti;**

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "contesto lavorativo": le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto può acquisire informazioni sulle violazioni e nel cui ambito rischia di subire ritorsioni in caso di segnalazione;

Emendamento

(10) "contesto lavorativo": le attività lavorative presenti o passate **indipendentemente dalla posizione lavorativa o dal rapporto d'affari** svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto può acquisire informazioni sulle violazioni e nel cui ambito rischia di subire ritorsioni in caso di segnalazione;

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *"lavoratore": qualsiasi persona fisica che beneficia di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro, conformemente ai criteri per la determinazione dello status di un lavoratore stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;*

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "ritorsione": qualsiasi atto o omissione, effettivo o potenziale scaturito dalla segnalazione interna o esterna ***che si verifica in un contesto lavorativo*** e che provochi o possa provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;

(12) "ritorsione": qualsiasi atto o omissione, effettivo o potenziale scaturito dalla segnalazione interna o esterna e che provochi o possa provocare danni ingiustificati alla persona segnalante ***o a un membro della sua famiglia***;

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire che i soggetti giuridici del settore privato e pubblico debbano istituire canali e procedure interni per la segnalazione e il seguito delle segnalazioni, previa consultazione delle parti sociali se del caso.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali canali e procedure devono permettere ai dipendenti del soggetto di effettuare le segnalazioni. Essi possono permettere anche ad altre persone in contatto con l'entità nell'ambito della loro attività professionale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), c) e d), di effettuare una segnalazione, ma l'uso dei canali di segnalazione interna non è obbligatorio per tali categorie di persone.

Emendamento

2. Tali canali e procedure devono permettere ai dipendenti del soggetto di effettuare le segnalazioni. Essi possono permettere anche ad altre persone in contatto con l'entità nell'ambito della loro attività professionale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), c) e d), di effettuare una segnalazione, ma l'uso dei canali di segnalazione interna non è obbligatorio per tali categorie di persone. ***I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati in merito alle proposte riguardanti la creazione dei rispettivi canali e procedure.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tali canali salvaguardano l'anonimato della persona segnalante e dei relativi dati personali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione europea;

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) i comuni **di più di 10 000 abitanti**;

Emendamento

c) i comuni;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un seguito diligente della segnalazione da parte di detta persona o servizio;

Emendamento

c) un seguito diligente della segnalazione da parte di detta persona o servizio **e l'adozione di misure adeguate e tempestive, se del caso**;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un termine ragionevole, non superiore a **tre** mesi dopo la segnalazione, per dare un riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione;

Emendamento

d) un termine ragionevole, non superiore a **due** mesi dopo la segnalazione, **con conferma del ricevimento entro cinque giorni**, per dare un riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) incontro diretto con la persona o il servizio incaricati di ricevere le segnalazioni.

Emendamento

b) incontro diretto con la persona o il servizio incaricati di ricevere le segnalazioni. **In tali incontri, la persona segnalante ha il diritto di essere accompagnata da un rappresentante a sua scelta. Il rappresentante del dipendente ha l'obbligo di tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni riguardanti la segnalazione e la procedura.**

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri assicurano la protezione della segnalazione a un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro diretto, qualora vi siano più organizzazioni o datori di lavoro coinvolti e il lavoratore ritenga ragionevolmente che l'informazione si riferisca esclusivamente o principalmente alla condotta di tale persona o organizzazione, o che si tratti di una questione per la quale tale persona o organizzazione ha responsabilità giuridica. Tale segnalazione è trattata come segnalazione interna.*

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) diano un riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a **tre** mesi o **sei** mesi in casi debitamente giustificati;

b) diano un riscontro **esaustivo** alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a **due** mesi o **quattro** mesi in casi debitamente giustificati;

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) *diano la possibilità alla persona segnalante, senza che vi sia costretta, di rileggere, esaminare e commentare il progetto di relazione, durante gli accertamenti, nonché la relazione finale prima della pubblicazione, alla fine degli*

accertamenti e, se del caso, tengano conto delle osservazioni della persona segnalante;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) salvaguardino l'anonimato della persona segnalante e dei relativi dati personali;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) garantiscano consulenza e sostegno giuridico gratuiti e indipendenti alle persone segnalanti e agli intermediari.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le istituzioni dell'Unione creano un'autorità indipendente competente a ricevere e gestire le relazioni e darvi seguito, nonché ad assicurare la riservatezza e la protezione per gli informatori.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. *L'Unione garantisce che l'autorità competente:*

a) *stabilisca canali di segnalazione esterna indipendenti, autonomi, sicuri e riservati per il ricevimento e il trattamento delle informazioni fornite dalla persona segnalante;*

b) *dia un riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi o sei mesi in casi debitamente giustificati;*

c) *trasmetta le informazioni contenute nella segnalazione agli organi e organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto nazionale o dell'Unione.*

L'Unione assicura che l'autorità competente dia seguito alle segnalazioni prendendo le misure necessarie e svolga gli opportuni accertamenti sull'oggetto delle segnalazioni.

Le autorità competenti comunicano alla persona segnalante l'esito finale degli accertamenti.

L'Unione assicura che, qualora una delle sue autorità abbia ricevuto una segnalazione ma non sia competente per trattare la violazione segnalata, essa la trasmetta all'autorità competente e la persona segnalante ne sia informata.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

c bis) *garantiscano consulenza e assistenza legale gratuite e indipendenti alle persone segnalanti e agli*

intermediari.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) segnalazione orale mediante linee telefoniche registrate ***o non registrate***;

Emendamento

b) segnalazione orale mediante linee telefoniche registrate;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente.

Emendamento

c) incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente. ***In tali incontri, la persona segnalante ha il diritto di essere accompagnata da un rappresentante a sua scelta. Il rappresentante del dipendente ha l'obbligo di tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni riguardanti la segnalazione e la procedura.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) consulenza e assistenza legale gratuite e indipendenti garantite alle persone segnalanti e agli intermediari.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tali canali salvaguardano l'anonimato dell'informatore e i suoi dati personali.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le modalità con cui l'autorità competente può richiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di dare ulteriori informazioni di cui sia a conoscenza;

a) le modalità con cui l'autorità competente può richiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di dare ulteriori informazioni di cui sia a conoscenza, **proteggendone al contempo l'anonimato;**

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un termine ragionevole, non superiore a **tre** mesi o **sei** mesi in casi debitamente giustificati, per dare un riscontro alla persona segnalante sul seguito accordato alla segnalazione e sul tipo e contenuto di tale riscontro;

b) un termine ragionevole **e adeguato**, non superiore a **due** mesi o **quattro** mesi in casi debitamente giustificati, per dare un riscontro alla persona segnalante sul seguito accordato alla segnalazione e sul tipo e contenuto di tale riscontro;

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la possibilità per la persona

segnalante, senza che vi sia costretta, di rileggere, esaminare e commentare il progetto di relazione, durante gli accertamenti, nonché la relazione finale prima della pubblicazione, alla fine degli accertamenti e, se del caso, che si tenga conto delle osservazioni della persona segnalante.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Segnalazione di corruzione ad alto livello

Le persone segnalanti in possesso di informazioni riguardanti la corruzione ad alto livello possono presentare la segnalazione direttamente a un organo giudiziario istituito e autoregolamentato dal potere giudiziario di uno Stato membro. Tale organo giudiziario è totalmente autonomo rispetto agli altri rami di governo e ha il potere di assicurare alla persona segnalante la protezione fisica e giuridica e di adottare ogni misura necessaria per assicurare che le violazioni siano oggetto di indagini approfondite e che le persone coinvolte siano assicurate alla giustizia.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i numeri di telefono, indicando *se* le conversazioni sono registrate ***o meno quando si utilizza la linea telefonica;***

i) i numeri di telefono, indicando ***che*** le conversazioni sono registrate;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) le informazioni di contatto delle organizzazioni della società civile alle quali rivolgersi per ottenere assistenza legale gratuita.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La protezione tutela le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione indipendentemente dal canale utilizzato. Le circostanze specifiche di ciascun caso determinano il canale più appropriato.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Una persona che effettua una segnalazione esterna beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:***

2. ***La segnalazione esterna è considerata il canale più appropriato specialmente se ricorre una delle seguenti condizioni:***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'uso dei canali di segnalazione interna non ***era obbligatorio per la persona segnalante conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;***

c) l'uso dei canali di segnalazione interna non ***avrebbe prodotto gli stessi risultati;***

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Una persona che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva nei casi seguenti:

Emendamento

4. Una persona che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva **specialmente** nei casi seguenti:

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) non era ragionevolmente presumibile che la persona segnalante utilizzasse i canali di segnalazione interna e/o esterna a causa di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o delle particolari circostanze del caso, o di rischio di danni irreversibili.

Emendamento

b) non era ragionevolmente presumibile che la persona segnalante utilizzasse i canali di segnalazione interna e/o esterna a causa, **ad esempio**, di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o delle particolari circostanze del caso, o di rischio di danni irreversibili.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione

c) il trasferimento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

Emendamento

c) il trasferimento **o la limitazione** di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio **e delle indennità**, la modifica **o la riduzione dell'orario di lavoro e dell'organizzazione** dell'orario di lavoro;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 14 – lettera d

Testo della Commissione

d) la sospensione della formazione;

Emendamento

d) la sospensione della formazione **e della formazione professionale;**

Emendamento 77

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera i**

Testo della Commissione

i) la mancata conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente;

Emendamento

i) la mancata conversione del contratto di lavoro a termine **o atipico** in un contratto di lavoro permanente;

Emendamento 78

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera n bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) visite psichiatriche o mediche obbligatorie;

Emendamento 79

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera n ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

n ter) azioni di tentata, minacciata o effettiva ritorsione;

Emendamento 80

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera n quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

n quater) la restrizione o la cancellazione delle prestazioni previdenziali;

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n quinquies) la perdita di benefici o di status, la cancellazione delle funzioni;

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n sexies) indagini ritorsive;

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n septies) il mancato compimento di sforzi ragionevoli da parte dei dirigenti per prevenire ritorsioni;

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n octies) l'avvio di azioni di ritorsione o di procedimenti giudiziari;

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n nonies) l'ignoranza deliberata da parte di un superiore o di un'autorità di

*controllo delle ritorsioni di cui è oggetto
la persona protetta;*

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*n decies) la negazione dei diritti della
difesa, compresi ritardi eccessivi nella
gestione dei casi nei luoghi di lavoro;*

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*n undecies) tutte le altre azioni che
potrebbero scoraggiare i dipendenti
dall'esercitare i diritti protetti dalla
presente direttiva;*

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera n duodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*n duodecies) la violazione della
riservatezza e dell'anonimato della
persona segnalante e delle persone
tutelate dalla presente direttiva.*

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Oltre all'esenzione dalle misure,
dalle procedure e dai mezzi di ricorso

(Non concerne la versione italiana)

previsti dalla direttiva (UE) 2016/943, le persone segnalanti hanno il diritto, nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di riservatezza o per le richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, di basarsi sul fatto di avere effettuato una segnalazione o divulgazione conformemente alla presente direttiva per chiedere il non luogo a procedere.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Le persone segnalanti hanno accesso al sostegno psicologico.

Motivazione

Da aggiungere come paragrafo 9 nuovo.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Nessuna rinuncia ai diritti e strumenti di tutela

I diritti e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva non sono oggetto di alcuna rinuncia o limitazione in virtù di accordi, politiche, forma o condizione di lavoro, inclusa un'eventuale convenzione arbitrale pre-contenzioso. Qualsiasi tentativo di rinunciare o limitare tali diritti e strumenti di tutela è considerato

nullo e inapplicabile e può essere soggetto a sanzione.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 19

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva **e istituire sistemi di segnalazione riguardanti le disposizioni nazionali**, fatti salvi l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Clausola di non regressione

- 1. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in alcun caso una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione già garantito per la segnalazione di violazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1.**
- 2. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone segnalanti da altri atti giuridici dell'Unione.**

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	
Riferimenti	COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 28.5.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 28.5.2018	
Relatore per parere Nomina	Neoklis Sylikiotis 14.6.2018	
Esame in commissione	11.7.2018	29.8.2018
Approvazione	24.9.2018	
Esito della votazione finale	+: 34 -: 3 0: 5	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Guillaume Balas, Brando Benifei, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Anna Hedh, Geoffroy Didier, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Lampros Fountoulis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Javi López, Flavio Zanonato, Miroslavs Mitrofanovs, Marek Plura, Dennis Radtke, Enrique Calvet Chambon; Martina Dlabajová, Renate Weber, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Robert Rochefort	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Birgit Sippel, António Marinho e Pinto, Helga Stevens, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Monika Vana, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Csaba Sógor	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ALDE	Marian Harkin, António Marinho e Pinto
GUE	Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
PPE	Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Csaba Sógor
S&D	Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Ole Christensen, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Javi López, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Monika Vana
NI	Lampros Fountoulis

3	-
ALDE	Enrique Calvet Chambon; Martina Dlabajová, Renate Weber

5	0
ALDE	Robert Rochefort
ECR	Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti